



Bruxelles, 9.7.2021
COM(2021) 405 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sul seguito dato in relazione al discarico per l'esercizio finanziario 2019 (sintesi)

RELAZIONE SUL SEGUITO DATO ALLE RICHIESTE PRESENTATE DAL PARLAMENTO EUROPEO NELLE SUE RISOLUZIONI DI DISCARICO E DAL CONSIGLIO NELLA SUA RACCOMANDAZIONE DI DISCARICO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

1. INTRODUZIONE

Il 27 aprile 2021 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, **ha concesso il discarico alla Commissione** per l'esercizio finanziario 2019 con una netta maggioranza, in tal modo riconoscendo che nel complesso il bilancio dell'UE è stato speso bene e in modo adeguato.

La procedura di discarico per l'esercizio 2019 si è svolta nel contesto del **persistere della pandemia di COVID-19** e in concomitanza con i negoziati e la successiva adozione del **quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP)** e di **NextGenerationEU**. Garantire che ogni euro versato dai contribuenti dell'UE sia ben speso nell'interesse dei cittadini dell'UE ha continuato a essere una priorità dell'azione della Commissione in queste circostanze senza precedenti.

In questo contesto **la Commissione condivide gli obiettivi principali** espressi dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella procedura di discarico per l'esercizio 2019:

- mantenere uno standard elevato di **trasparenza e responsabilità** nella gestione del bilancio dell'UE attraverso un solido quadro di gestione e controllo;
- **proteggere il bilancio dell'UE: la Commissione sta dando seguito alle accuse o ai sospetti di uso improprio o cattiva gestione dei fondi dell'UE** e adotta tutte le misure necessarie per proteggere il bilancio dell'UE, ivi comprese, se del caso, la sospensione dei pagamenti, le rettifiche finanziarie e altre misure, quali il nuovo regime generale di condizionalità per il bilancio dell'UE;
- **porre l'efficacia dell'attuazione al centro dell'esecuzione del bilancio:** è altrettanto importante che il denaro consenta di affrontare concretamente le problematiche e produca i risultati attesi sul campo, portando a compimento risultati tangibili e cambiamenti positivi nelle vite dei cittadini e dei beneficiari;
- **trovare nel complesso il giusto equilibrio** tra un basso livello di errori, pagamenti rapidi, costi e oneri dei controlli ragionevoli per le autorità pubbliche e i beneficiari, e valore aggiunto della spesa dell'UE.

La presente relazione sul seguito dato alla procedura di discarico per l'esercizio 2019, come parte delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità (IFAR), fornisce una sintesi delle azioni intraprese dalla Commissione in risposta alle principali richieste presentate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella procedura per il 2019. Quando nel corso dell'anno avrà inizio la procedura di discarico per il 2020, la Commissione fornirà informazioni più dettagliate e aggiornate sulle sue misure di follow-up.

2. TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

La presentazione da parte della Commissione del pacchetto di relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità per il 2019 **ha rappresentato il punto di partenza della procedura di discarico per l'esercizio 2019**. Successivamente la Corte dei conti europea ha presentato **la relazione annuale per il 2019** che contiene un parere senza riserva in merito ai conti annuali dell'UE per il tredicesimo anno consecutivo, così come un parere senza riserva

sul piano delle entrate del bilancio dell'UE. La Corte dei conti tuttavia ha emesso un giudizio negativo sulla legittimità e la regolarità delle spese su cui si basano i conti, anziché un giudizio con rilievi alla stregua di quanto era avvenuto nei tre anni precedenti. Una delle cause principali di tale giudizio è stato l'aumento della quota di spese ad alto rischio, spesso soggette a norme complesse e che constano soprattutto di spese eseguite a titolo di rimborso.

La Corte dei conti europea presenta un giudizio di audit annuale, a sua volta **la Commissione, nel suo compito di gestione del bilancio, predispone strategie di controllo pluriennali** intese a prevenire, individuare e correggere gli errori anche in anni successivi all'anno del pagamento. La Commissione continua ad adottare misure per ridurre le complessità e assicurare che nel tempo vi sia un miglioramento della prevenzione e del rilevamento degli errori per tutti i programmi. I livelli di errore stimati dalla Commissione per il 2019 rientravano nell'intervallo della Corte. Grazie agli sforzi della Commissione e dei partner esecutivi, la gestione finanziaria del bilancio dell'UE è migliorata nel tempo e i livelli di errore sono diminuiti, attestandosi, negli ultimi anni, su intervalli che si avvicinano alla soglia di rilevanza del 2 %, ad eccezione di alcuni settori d'intervento specifici.

I sistemi di controllo in vigore forniscono alla Commissione **una conoscenza molto granulare e dettagliata** sul funzionamento dei sistemi, anche a livello di autorità nazionali e regionali in regime di gestione concorrente, consentendo di individuare i settori nei quali è ancora necessario apportare miglioramenti e, se necessario, adottare provvedimenti. Tenendo conto della **valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione in merito all'efficacia del funzionamento dei sistemi di controllo**, e della capacità correttiva su base pluriennale, che ha fatto sì che l'importo a rischio alla chiusura (0,7 % nel 2019) sia al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %, secondo la Commissione gli errori non sono diffusi e non permeano l'intero bilancio dell'UE.

Quest'anno la Corte dei conti europea, insieme alla relazione annuale che contiene la dichiarazione di affidabilità annuale, ha presentato una **sezione specifica della relazione annuale dedicata alla performance del bilancio dell'UE**. La Corte, pur rilevando che la Commissione dispone di solide procedure per la preparazione delle relazioni sulla performance che continuano a migliorare e diventare più equilibrate, sottolinea che vi sono margini di miglioramento, che la Commissione esaminerà per valutare e misurare meglio i risultati delle priorità, delle politiche e dei programmi dell'Unione.

La Commissione **presenta informazioni dettagliate** su tutti gli argomenti in questione tramite le proprie **relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità**, che descrivono come è stato speso il denaro dei contribuenti dell'UE nel 2020 e le misure che sono state adottate a garanzia di una gestione del bilancio dell'UE secondo gli standard più elevati. Ciò dimostra l'impegno condiviso delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri a utilizzare al meglio ogni euro investito attraverso il bilancio dell'UE.

3. STATO DI DIRITTO E VALORI FONDAMENTALI

Per la prima volta l'Unione dispone di uno strumento specifico per proteggere il proprio bilancio da violazioni dei principi dello Stato di diritto tramite il nuovo regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione¹.

Il regolamento **riguarda l'intero QFP 2021-2027 e NextGenerationEU**, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è esecutivo dalla stessa data. Saranno interessate tutte le pertinenti violazioni che

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

incidono sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e sugli interessi finanziari dell'Unione dopo tale data. La Commissione farà ricorso al regime di condizionalità quando riterrà che non vi siano strumenti più efficaci per proteggere il bilancio dell'UE.

Attualmente la Commissione sta elaborando gli orientamenti per la sua applicazione. Nel contempo la Commissione sta valutando attivamente le informazioni provenienti dalle fonti menzionate nel regolamento per individuare eventuali violazioni dei principi dello Stato di diritto che potrebbero essere pertinenti a norma delle disposizioni del regolamento. Qualora sorgessero preoccupazioni, saranno avviate senza indebito ritardo le discussioni con gli Stati membri.

Per quanto concerne l'istituzione di un sistema di controllo efficace per i **casi presunti di accaparramento di terre nell'ambito della politica agricola comune (PAC)**, è prioritario ed estremamente importante che in regime di gestione concorrente le autorità pertinenti degli Stati membri gestiscano le denunce presentate dai singoli beneficiari. Pertanto, nei nuovi regolamenti della PAC, i colegislatori hanno concordato una disposizione che richiede agli Stati membri di istituire sistemi adeguati di gestione delle denunce in merito all'attuazione dei fondi. Inoltre ogni violazione dei diritti fondamentali o dei principi generali del diritto dell'Unione dopo l'approvazione del piano della PAC può essere affrontata dalla Commissione mediante l'attuale EU Pilot o le procedure di infrazione.

La Commissione sta monitorando le accuse di accaparramento di terre e chiede agli Stati membri di adoperarsi laddove necessario (ad esempio, migliorando il registro fondiario in Slovacchia). Nondimeno, per quanto riguarda le attività di natura criminale la competenza è principalmente delle forze di polizia e dei procuratori nazionali. In caso di accuse di frode, le informazioni pertinenti sono trasmesse all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per il follow-up in linea con il suo mandato. A decorrere dal 1° giugno 2021 è inoltre possibile coinvolgere la Procura europea (EPPO).

Infine per quanto concerne il rispetto dello **Stato di diritto nell'ambito degli aiuti esterni**, la Commissione è fermamente impegnata a favore dei valori fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, che sono elementi essenziali di tutti i partenariati e gli accordi di cooperazione dell'UE con i paesi terzi. La cooperazione con la maggior parte dei paesi comprende il sostegno a favore di vari settori chiave, in cui sono coinvolti inquirenti di indagini finanziarie e penali, procuratori, avvocati e avvocati difensori, mediatori, giudici penali, corti supreme, corti dei conti, e un sostegno sostanziale alla governance democratica.

In numerosi paesi l'UE sostiene gli sforzi compiuti dall'amministrazione della giustizia a favore di una maggiore efficienza e inclusività (Repubblica centrafricana, Mali, Niger e Mauritania). Per combattere l'azione criminale l'UE ha anche contribuito a rafforzare tutta la catena che va dalla polizia giudiziaria e dalle gendarmerie fino ai procuratori e ai giudici (Repubblica democratica del Congo e Guinea-Bissau). Infine l'UE sostiene altresì le organizzazioni della società civile nella loro funzione di "custodi" e promotori della trasparenza e della responsabilità così come nel loro ruolo di attori sociali in grado di fornire assistenza legale alle persone private dei loro diritti o vulnerabili (Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Repubblica di Figi).

4. INFORMAZIONI SUI BENEFICIARI DEI FONDI DELL'UE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE INFORMATICO INTEROPERABILE

Importanti progressi sono stati raggiunti nei quadri legislativi relativi al regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), alla politica agricola comune (PAC), al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e al dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) **sul tipo di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e archiviare** in merito ai destinatari dei fondi dell'UE, ivi compresi i titolari effettivi di soggetti giuridici in

qualità di beneficiari e i destinatari finali dei fondi dell'UE. Tali dati dovrebbero consentire di **rafforzare i processi di controllo e audit**, soprattutto per quanto concerne le frodi e i conflitti di interessi.

La Commissione ha avanzato altresì **proposte per l'utilizzo obbligatorio di uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio** (ai fini di controllo e audit) per l'RDC, la PAC, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) e il FEG. Il colegislatore tuttavia non ha portato avanti tale proposta per l'RDC, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la BAR e il FEG, per i quali l'utilizzo di tale strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio da parte degli Stati membri è pertanto su base volontaria. Per la PAC, l'accordo politico definitivo raggiunto dai colegislatori prevede un utilizzo su base volontaria dello strumento, con una clausola di riesame nel 2025 che consente di avanzare proposte legislative sulla base di una relazione della Commissione che valuti l'utilizzo di ciascuno strumento di estrazione dei dati e la sua interoperabilità. La Commissione renderà disponibile lo strumento agli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2023 allo scopo di aiutare gli Stati membri a garantire la protezione efficace degli interessi finanziari dell'Unione. Inoltre le informazioni relative ai gruppi a cui appartengono i beneficiari di tutti i fondi della PAC saranno raccolte dagli Stati membri (e altresì pubblicate per ragioni di trasparenza).

La Commissione continuerà a mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio ai fini di controllo e audit e, in mancanza di un obbligo legale per il suo utilizzo da parte degli Stati membri, **ne incoraggerà fermamente l'utilizzo**.

La Commissione sta valutando come **migliorare la qualità e l'operabilità** dei dati relativi ai beneficiari e ai destinatari finali dei finanziamenti dell'UE anche con l'utilizzo di un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio. Ritiene che qualsiasi disposizione a questo proposito debba prima essere valutata nel contesto dell'imminente revisione del regolamento finanziario in quanto regolamento globale per l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'UE.

Per quanto concerne la **distribuzione dei finanziamenti della PAC**, la Commissione ha costantemente proposto l'applicazione di un massimale ai pagamenti diretti e la degressività in concomitanza con un sostegno redistributivo complementare al reddito e l'applicazione del concetto di "agricoltore vero e proprio/attivo" al fine di garantire una distribuzione più equa dei pagamenti diretti. I colegislatori hanno concordato la possibilità di applicare un massimale ai pagamenti diretti così come l'obbligatorietà dei pagamenti redistributivi per almeno il 10 % delle dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti a meno che essi non possano dimostrare di essere riusciti a fare una scelta più mirata degli obiettivi dei pagamenti diretti attraverso altri mezzi. Anche il concetto di agricoltore attivo nell'ambito della PAC è stato concordato dai colegislatori.

5. SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E DI ESCLUSIONE (EDES)

Il sistema EDES è ancora un sistema di recente istituzione che continua a svilupparsi. Inizialmente, a partire dal 2016, il sistema EDES riguardava unicamente la gestione diretta e molto parzialmente la gestione indiretta. Nel corso dell'ultima revisione del regolamento finanziario, il sistema EDES è stato esteso a tutta la gestione indiretta e ne è stato ampliato l'ambito di applicazione.

Il numero di esclusioni deve essere considerato in relazione al livello di protezione dei soggetti e delle persone, che è elevato, conformemente in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. Il colegislatore ha inoltre deciso di imporre condizioni restrittive alla possibilità

di pubblicare sanzioni amministrative, riservando tale possibilità ai casi più gravi, ciò al fine di rafforzare l'effetto deterrente delle sanzioni e nel contempo rispettare la protezione dei dati personali, la riservatezza delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali e il principio di proporzionalità.

Nel complesso **il sistema EDES raggiunge un buon equilibrio tra la necessità di proteggere gli interessi finanziari dell'UE e la necessità di garantire il diritto di difesa**, richiedendo un minimo di prove fondate (fatti accertati) che sono verificate attraverso l'esercizio del diritto di essere ascoltati, e rispetta il principio dello Stato di diritto.

Fino ad ora sono stati trasmessi all'istanza EDES casi riguardanti più di 90 soggetti. In totale sono stati sanzionati 42 soggetti e 13 sono ancora sottoposti a esclusione.

Per quanto concerne i miglioramenti al sistema di esclusione, nell'ambito dell'imminente revisione del regolamento finanziario e alla luce dei primi cinque anni di funzionamento del sistema, la Commissione valuterà l'opportunità di estenderne l'ambito di applicazione e, laddove possibile, migliorarne le procedure.

6. ORIENTAMENTI SULLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

La Commissione si sta adoperando anche in questo ambito. L'articolo 61 del regolamento finanziario, come modificato nel 2018, **si applica parimenti a tutti i fondi dell'UE a tutti i livelli**, quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona che partecipa all'esecuzione del bilancio è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

La Commissione si è impegnata ad accompagnare e guidare gli Stati membri nell'applicazione delle nuove norme sui conflitti di interessi. Nell'aprile 2021 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi. Gli orientamenti sono rivolti sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'UE. Essi **promuovono un'interpretazione uniforme delle norme** stabilite dal regolamento finanziario per tutte le modalità di gestione e contengono esempi pratici e misure che possono essere adottate al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interessi. Prima che fosse ultimato, il documento è stato condiviso con il Parlamento europeo nell'agosto del 2020 ed è stato presentato alle autorità degli Stati membri, con le quali si sono svolte consultazioni al riguardo. La Commissione ha presentato e continuerà a presentare il documento nell'ambito delle azioni di promozione rivolte agli Stati membri, attraverso le autorità degli Stati membri e le rispettive reti di esperti sia nel corso del 2021 che in seguito.

Per quanto concerne la **situazione specifica della Repubblica ceca**, i servizi pertinenti della Commissione hanno effettuato audit coordinati anche in relazione, tra l'altro, a conflitti di interessi. La Commissione ha mantenuto regolarmente informata la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in merito alla situazione. In considerazione dell'interesse pubblico destato da questi audit, ivi compresa una richiesta del Parlamento europeo di rendere pubblica la relazione finale di audit, come riportato nella risoluzione sul discharge, e una raccomandazione conforme del Mediatore europeo, la relazione finale dell'audit riguardate il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo è stata resa disponibile al pubblico dopo l'eliminazione dei dati personali, dei segreti commerciali e di altre informazioni soggette agli obblighi di non divulgazione. Ciò è stato motivato anche dal completamento di tutte le fasi richieste giuridicamente e dall'adempimento delle scadenze pertinenti della procedura in contraddittorio, che ha rispettato pienamente il diritto di difesa del soggetto sottoposto ad audit e che non ha apportato modifiche alle conclusioni della relazione di audit tranne che per l'aggiunta di chiarimenti relativi ad alcuni risultati.

7. IMPEGNI DI BILANCIO RESIDUI (RAL)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno espresso preoccupazione per il livello degli impegni residui (*reste à liquider* - RAL). Il **livello degli impegni di bilancio residui (RAL)** è ulteriormente aumentato raggiungendo i **302,6 miliardi di EUR** alla fine del 2020. L'aumento del livello degli impegni di bilancio residui negli ultimi anni è spiegabile soprattutto in considerazione della regola del disimpegno nella politica di coesione (la cosiddetta "regola n+3"), dell'impatto dell'inflazione e dell'aumento del bilancio dell'UE così come del divario interconnesso tra impegni e pagamenti.

Per il periodo 2021-2027 la **Commissione ha proposto una serie di misure di semplificazione volte a facilitare e accelerare l'attuazione della politica di coesione**. Benché la maggior parte di siffatte misure sia stata mantenuta nell'accordo politico raggiunto tra i colegislatori, la Commissione si rammarica che non sia stato approvato il ritorno alla regola del disimpegno n+2. In questa fase precoce del nuovo ciclo di bilancio la Commissione ritiene che gli effetti del mantenimento della regola del disimpegno n+3, in concomitanza con l'accordo tardivo sulla legislazione che disciplina la maggior parte dei fondi in gestione concorrente e l'attenzione posta delle autorità nazionali sull'attuazione di NextGenerationEU nei prossimi anni dato il periodo di tempo limitato, possa comportare il mantenimento della tendenza all'aumento nominale degli impegni residui nel periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La Commissione monitora attivamente l'esecuzione del bilancio e l'evoluzione degli impegni residui, tiene altresì regolarmente informati il Parlamento europeo e il Consiglio soprattutto in merito alla previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'UE. La Commissione prepara la propria previsione sulla base di un'ampia gamma di dati disponibili (esecuzione del bilancio degli esercizi precedenti, livello di esecuzione e ultimi sviluppi dell'esercizio corrente, esigenze future così come emergono nel progetto di bilancio relativo agli esercizi futuri). La Commissione tiene conto altresì delle previsioni degli Stati membri in merito all'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei, che rappresentano il principale fattore alla base delle stime di pagamento complessive.

L'adozione del bilancio rientra nella sfera di competenza dell'autorità di bilancio, il che comporta che siano le autorità nazionali a gestire la concessione di un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento e l'attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, e dipende in larga misura dalle norme stabilite dai colegislatori negli atti di base pertinenti. In siffatto contesto la Commissione continuerà a lavorare in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, così come con le autorità nazionali negli Stati membri per continuare a sostenerli affinché accelerino l'attuazione dei loro programmi.

8. SISTEMA DI CONTROLLO DEL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA (RRF)

La Commissione ha istituito in tempi da record il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) con una struttura di governance dedicata e processi e strategie di controllo interni concepiti su misura in considerazione del fatto che il dispositivo è uno strumento basato sulla performance. Ad eccezione di un prefinanziamento iniziale, i pagamenti agli Stati membri sono effettuati al conseguimento di traguardi e obiettivi predefiniti. Pertanto i pagamenti non sono soggetti ai costi effettivamente sostenuti dagli Stati membri. A differenza del regime di gestione concorrente, gli Stati membri sono i beneficiari dei fondi dell'UE che, una volta esborsati, diventano fungibili nei bilanci nazionali.

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento RRF impone agli Stati membri l'obbligo di adottare *"tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi"* e di prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente.

Al fine di consolidare la propria affidabilità, la Commissione si affiderà ai controlli effettuati dagli Stati membri a cui affiancherà, se necessario, i propri controlli. Tale quadro di controllo si fonda sugli elementi seguenti:

Valutazione dei piani: la Commissione è responsabile della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri per quanto riguarda la loro pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. Uno dei criteri che la Commissione applicherà è inteso a valutare se le modalità proposte dallo Stato membro sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, tenendo conto, fra l'altro, se il sistema di controllo si basa su solidi processi e strutture. Tale criterio può essere valutato soltanto come adeguato o insufficiente. Nel caso di valutazione insufficiente la Commissione deve concludere che il piano non soddisfa i criteri di valutazione. Tuttavia se la Commissione individua carenze nei sistemi di controllo tali da poter essere affrontate, proporrà l'inserimento di misure necessarie per conformarsi all'articolo 22 del regolamento RRF, che deve essere rispettato prima che sia effettuato il primo pagamento regolare. La valutazione della Commissione è soggetta dell'approvazione del Consiglio.

In fase di pagamento: gli Stati membri, dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi pertinenti, possono presentare due volte l'anno una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento RRF, gli Stati membri devono corredare la richiesta di pagamento di una dichiarazione di gestione e di una sintesi degli audit effettuati. Nella dichiarazione di gestione lo Stato membro conferma che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto e che sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, e che le informazioni sono complete, esatte e affidabili. La sintesi degli audit effettuati comprende le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate.

La Commissione valuta ciascuna richiesta di pagamento e se **i traguardi e gli obiettivi sono stati conseguiti in modo soddisfacente**. Gli audit e i controlli effettuati dalla Commissione sono intesi a prevenire, individuare e correggere gli errori e le irregolarità presenti nelle prove che sono fornite per stabilire se i traguardi e gli obiettivi siano stati conseguiti in modo soddisfacente. La Commissione può richiedere informazioni aggiuntive e può decidere di effettuare ulteriori controlli per ottenere le garanzie supplementari necessarie in merito al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi prima di effettuare il pagamento.

Se i target intermedi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in modo soddisfacente, la Commissione può sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento RRF, e quindi ridurre proporzionalmente i pagamenti, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento RRF *"[s]e lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione"*.

Sana gestione finanziaria: la Commissione effettuerà audit dei sistemi di controllo interno istituiti dagli Stati membri nel corso di tutta la durata dello strumento al fine di verificare se lo Stato membro rispetti gli obblighi di cui all'articolo 22 del regolamento RRF, segnatamente in termini di prevenzione, individuazione e rettifica di gravi irregolarità (ad es. frodi, corruzione o conflitti di interessi) e prevenzione della duplicazione dei finanziamenti, o serie violazioni degli obblighi derivanti dal prestito e dagli accordi finanziari. Inoltre, durante l'attuazione del

piano, la Commissione effettuerà controlli e audit basati sui rischi in caso sussistano sospetti di irregolarità gravi per le quali non vi sia stata rettifica da parte degli Stati membri (ad es. frodi, corruzione o conflitti di interessi) o di violazioni gravi degli obblighi derivanti dall'accordo di finanziamento o di prestito.

In conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento RRF, la Commissione ha il diritto di ridurre proporzionalmente e di recuperare qualsiasi importo del supporto non rimborsabile o di chiedere il rimborso anticipato dei prestiti in caso di frode, corruzione e conflitti di interessi e/o gravi violazioni degli obblighi stabiliti nell'accordo di finanziamento e/o di prestito (ivi compresa la duplicazione dei finanziamenti). Tranne nei casi di violazioni gravi degli obblighi contrattuali, la Commissione ha solo la possibilità di recuperare, ridurre l'importo o chiedere il rimborso anticipato qualora gli Stati membri non abbiano rettificato siffatte gravi irregolarità.

9. MISURARE I RISULTATI DEI PROGRAMMI DI SPESA DELL'UE

La Commissione crede fermamente che garantire l'efficace funzionamento dei propri programmi di spesa sia un fattore fondamentale della corretta esecuzione del bilancio. Valutare la misura in cui i programmi di spesa raggiungono gli obiettivi dichiarati e quindi promuovere le priorità dell'Unione, vale a dire i risultati di tali programmi, è impegnativo ma fondamentale per individuare tempestivamente le problematiche emergenti e adottare, se necessario, azioni correttive. Disporre di informazioni affidabili sui risultati può essere utile quando le nuove priorità richiedono la riassegnazione delle risorse in itinere (ovviamente nei limiti previsti dal quadro giuridico).

Il bilancio dell'UE possiede già un quadro di riferimento avanzato per misurare e valutare i risultati, come è stato riconosciuto, ad esempio, dall'OCSE. Tale quadro di riferimento si basa su una solida logica di intervento, con obiettivi chiaramente specificati e indicatori associati a obiettivi ambiziosi ancorché realistici.

La Commissione ha adottato una comunicazione relativa al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027 (COM(2021) 366 final) in cui specifica il proprio impegno per continuare a migliorare. Pertanto in vista del QFP 2021-2027 la Commissione ha razionalizzato la serie di indicatori (per concentrarsi su quelli più pertinenti) rendendo il quadro di riferimento più accessibile e riducendo al minimo l'onere amministrativo. Gli indicatori fondamentali sono stati inoltre inseriti nelle basi giuridiche dei diversi programmi di spesa.

La Commissione ha pubblicato altresì le schede di sintesi per tutti i programmi di spesa del QFP 2021-2027 (consultabili all'indirizzo: <https://europa.eu/!MQcbUC>) che descrivono il modo in cui è concepito il funzionamento dei programmi e illustrano in sintesi sia il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione basato su indicatori sia le metodologie che la Commissione intende applicare per fissare i valori di riferimento, i target intermedi e gli obiettivi per gli indicatori di performance pertinenti.

Come è stato fatto nel 2020, la Commissione ha pubblicato, in allegato alla relazione annuale sulla gestione e il rendimento, la panoramica sulla performance dei programmi, in cui figura, tra l'altro, una sezione specifica dedicata alla valutazione dell'efficacia dell'attuazione, inclusa una valutazione degli indicatori di performance così come dell'influenza esercitata sull'efficacia dell'attuazione da fattori esterni significativi. **Affinché questi sforzi proseguano e diano buoni risultati, è fondamentale che gli Stati membri e gli altri partner si adoperino al massimo per fornire informazioni tempestive di elevata qualità sull'efficacia dell'attuazione.**

Procede anche il lavoro per integrare gli obiettivi strategici trasversali nella concezione e nell'esecuzione del bilancio dell'UE, altresì per contribuire al lavoro della Commissione nell'ambito dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea che accompagna il QFP 2021-2027 (consultabile all'indirizzo: <https://europa.eu/mwRVHD>). Per quanto concerne i programmi di spesa, tale integrazione delle politiche prevede il conseguimento di obiettivi trasversali (ad esempio, la lotta ai cambiamenti climatici o la promozione dell'uguaglianza di genere) insieme agli obiettivi specifici (o settoriali) del programma.

I principali obiettivi trasversali che concorrono alla concezione e all'esecuzione del bilancio comprendono:

- spendere almeno il 30 % del QFP 2021-2027 e di NextGenerationEU per affrontare la sfida climatica, rispetto al 20 % speso nel periodo precedente;
- sostenere la biodiversità destinando il 7,5 % della spesa annuale nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 sulla base di una metodologia efficace, trasparente e completa;
- sostenere gli investimenti e le riforme nel settore della trasformazione digitale destinando alle misure per la transizione digitale almeno il 20 % della dotazione totale di ciascun piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

La Commissione sta sviluppando e/o migliorando metodologie adeguate per "tracciare" il contributo, in termini di importo speso, dei singoli programmi a favore dei suddetti obiettivi, nonché a favore dell'uguaglianza di genere e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027.

10. ALTRE QUESTIONI

10.1 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E DELLE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI (RPT)

La Commissione è determinata a evitare perdite di dazi doganali. Essa interviene non appena vengono individuate irregolarità e segue in modo accurato i risultati delle ispezioni al fine di garantire il recupero integrale delle perdite delle risorse proprie tradizionali a carico del bilancio dell'UE. Tuttavia la responsabilità di riscuotere i dazi doganali spetta principalmente agli Stati membri, che sono finanziariamente responsabili della compensazione delle perdite di RPT se il mancato recupero dei dazi doganali è dovuto alla scarsa diligenza delle loro amministrazioni doganali. La Commissione ha pertanto sviluppato una metodologia per valutare le eventuali perdite di RPT in caso di sottovalutazione, che è considerata la componente principale nel calcolo del divario doganale.

In attesa della sentenza della Corte di giustizia europea in merito alla denuncia presentata dalla Commissione avverso il Regno Unito (C-213/19), la Commissione ha recentemente notificato agli Stati membri la loro quota calcolata preliminare sul totale delle perdite di RPT. Una metodologia/strategia di riscossione analoga sarà utilizzata per le perdite delle risorse proprie tradizionali dovute all'evasione dei dazi antidumping e compensativi sui pannelli solari. I relativi calcoli sono completati e gli Stati membri saranno tempestivamente informati in merito alle perdite di RPT che saranno tenuti a compensare.

Tale riscossione coattiva nelle questioni specifiche relative alle frodi proseguirà in futuro sulla base del monitoraggio dei flussi commerciali e di un'analisi più approfondita dei dati relativi alle importazioni. Attualmente la Commissione sta elaborando una descrizione dettagliata dei compiti, del ruolo, del modello economico e della posizione economica della capacità di

analisi congiunta dell'UE al fine di rafforzarne ulteriormente l'efficacia e creare valore aggiunto alla strategia di gestione del rischio e ai controlli doganali. Azioni proattive quali il monitoraggio dei flussi commerciali e del funzionamento delle dogane, la valutazione dei rischi incentrata sulle risorse proprie tradizionali e le ispezioni mirate agli Stati membri interessati contribuiranno notevolmente a ridurre le perdite di RPT dovute a frodi e ad altre irregolarità. La Commissione terrà l'autorità competente per il discarico debitamente informata e aggiornata.

10.2 RINNOVO DELL'ACCORDO TRIPARTITO TRA LA COMMISSIONE, LA CORTE DEI CONTI EUROPEA E LA BEI E I POTERI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DELLA BEI

La Commissione europea sta collaborando con la Corte dei conti e con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per il rinnovo dell'accordo tripartito. Lo scopo dell'attuale revisione dell'accordo tripartito è quello di rinnovare l'accordo concluso il 26 settembre 2016 che disciplina la cooperazione tra la Commissione, la Corte dei conti e la BEI in merito alle revisioni contabili effettuate dalla Corte dei conti sull'attività della BEI per quanto attiene alla gestione delle spese e delle entrate dell'Unione.

La Commissione osserva che non è compito dell'accordo tripartito definire il mandato della Corte dei conti nei confronti della BEI, che è stabilito all'articolo 287, paragrafo 3, TFUE. L'accordo tripartito disciplina i diritti di accesso alle informazioni in possesso della BEI riguardo alle sue attività per quanto attiene alla gestione delle spese e delle entrate dell'Unione.

11. PROSPETTIVE

I negoziati relativi al QFP 2021-2027 e a NextGenerationEU così come la maggior parte dei relativi programmi di spesa sono ora conclusi. Avrà presto inizio l'attuazione sul campo. Al crocevia tra i periodi di programmazione e l'elaborazione degli insegnamenti tratti è di **primaria importanza che siano in vigore i meccanismi necessari per il futuro** e che tutte le istituzioni e le parti interessate continuino a remare nella stessa direzione.

La Commissione continuerà pertanto a collaborare con le altre istituzioni e gli Stati membri per promuovere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE. Rimane impegnata a mettere in atto le richieste dell'autorità competente per il discarico e le raccomandazioni della Corte dei conti al fine di migliorare ulteriormente la gestione finanziaria dell'UE. La Commissione continuerà a mantenere gli standard più elevati di **trasparenza e responsabilità** così da garantire che il bilancio dell'Unione sia speso in conformità delle norme e degli standard più elevati per quanto riguarda la performance e i risultati.

* * *